



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 24

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 7574/2015

UDIENZA DEL

12/07/2016 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LIGUORO | ALBERTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SACCHI | MAURIZIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CANDIDO | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N°

3321/24/2017

PRONUNCIATA IL:

12/07/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21/07/2017

Il Segretario

T. A. Luciani

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7574/2015
depositato il 06/11/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. 2650/2015 Sez:42 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO
contro:

proposto dagli appellanti:

difeso da:

difeso da:

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820120014966036000 IVA-ALTRO 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che:

- la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con Sentenza n. 2650/42/15, depositata in data 19/03/2015, ha respinto il ricorso presentato da _____ avverso la cartella di pagamento n. 068 2012 00149660 36000 - notificata in data 30/11/2012 alla _____ in liquidazione -, con la quale l'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I^ DI MILANO richiedeva il pagamento di € 14.025,72, a titolo di I.V.A., anno d'imposta 2008. Detta cartella di pagamento traeva origine dal controllo automatizzato ex art. 36 bis, d.P.R. 600/1973 ed ex art. 54 bis, d.P.R. 633/1972 della dichiarazione I.V.A./2009, stante la rilevazione di mancati versamenti periodici derivanti dalla liquidazione, in base alle risultanze del quadro VH della dichiarazione menzionata. Pertanto sono state iscritte a ruolo soltanto le sole sanzioni. In data 29/01/2013 _____ in proprio ed in qualità di ex liquidatore della _____ presentava istanza di reclamo/mediazione avverso la cartella di pagamento e, dopo aver premesso di avere approvato il bilancio finale di liquidazione in data 26/10/2009 e che la società menzionata era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 04/12/2009, asseriva di essere venuto a conoscenza della cartella di pagamento, di cui trattasi, con comunicazione del 30/11/2012 dell'Agenzia delle Entrate, la quale non poteva procedere al rimborso del credito I.R.A.P., anno 2008, richiesto mediante il deposito del piano di riparto, stante l'esistenza di iscrizioni a ruolo per una somma complessiva di € 21.722,41, derivante da due cartelle di pagamento, di cui una era oggetto di impugnazione nel presente processo. Il reclamante eccepiva la nullità della cartella di pagamento impugnata, in quanto notificata alla società citata in persona del suo liquidatore, soggetto non legittimato a riceverla, essendo lo stesso cessato dalla carica a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, la nullità dell'atto impugnato e della relativa notifica, in quanto indirizzato ad un soggetto inesistente, il difetto di motivazione della cartella di pagamento e dell'estratto di ruolo e la loro illegittimità relativamente all'irrogazione di sanzioni ed interessi. In data 26/04/2013 l'Ufficio notificava alla società una proposta di mediazione, con la riduzione delle sole sanzioni in misura pari al 40 %, che non veniva accolta dalla parte contribuente, la quale, in data 09/05/2013, presentava ricorso, formulando le stesse doglianze formulate nella fase di reclamo/mediazione. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I^ di Milano si costituiva in giudizio in data 07/08/2013, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle presunte irregolarità di notifica della cartella di pagamento e del soggetto individuato quale destinatario, stante il fatto che unico legittimo contraddittore era il Concessionario delle riscossione; inoltre rilevava l'inammissibilità delle eccezioni relative alla cartella di pagamento, in quanto, a quella data, la notifica, avvenuta il 22/03/2012, non era possibile attivare il procedimento di mediazione/reclamo, essendo decorsi i termini per l'impugnazione della cartella di pagamento ex art. 21, d.lgs. 546/1992. Nel merito l'Ufficio evidenziava che nell'anno d'imposta 2008 la società non aveva versato in misura piena i debiti esposti nel quadro VH periodicamente e, quindi, aveva provveduto ad iscrivere a ruolo le sole sanzioni, come previsto ex art. 13, d.lgs. 471/1997; ancora,

R.G.A. 7574/15
UD. 12/07/2016

l'Ufficio, ex art. 36 bis, d.P.R. 602/1973, ed ex art. 11, d.lgs. 472/1997 sosteneva la responsabilità del liquidatore nella persona di _____, in quanto firmatario della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2008. La Commissione adita respingeva le doglianze del ricorrente, per mancata notifica del ricorso al Concessionario della riscossione, unico soggetto legittimato passivamente in relazione alla notifica della cartella di pagamento; inoltre il ricorrente non aveva fornito elementi utili per contrastare l'assunto dell'Ufficio in relazione alla data di notifica della cartella di pagamento risultante nell'anagrafe tributaria ed a quella data il procedimento di mediazione non era ancora previsto. Nel merito i rapporti obbligatori, facenti capo all'ente non si estinguevano, ma si trasferivano ai soci, i quali ne rispondevano nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti. Quindi i soci subentravano anche nella legittimazione processuale facente capo all'ente, la cui estinzione era in parte equiparabile alla morte della persona fisica, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. Inoltre il ricorso proposto in proprio da _____ non era meritevole di accoglimento, non avendo quest'ultimo fornito la prova della propria legittimazione attiva e della sua qualità di socio della _____.”;

- in data 06/11/2015 il contribuente, in proprio ed in qualità di ex liquidatore e legale rappresentante della _____ in liquidazione e cancellata dal Registro delle Imprese dal 04/12/2009, rappresentato e difeso dal dott. comm. _____ e dall'avv. _____ ha presentato atto d'appello, ribadendo ed approfondendo gli assunti esposti in primo grado di giudizio, contestando, in diritto e nel merito, la Sentenza impugnata, chiedendone la riforma; spese processuali, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, rifuse;
- in data 22/12/2015 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I^A di Milano – Ufficio Legale ha presentato controdeduzioni in opposizione alle tesi della parte contribuente, in relazione ai motivi della Sentenza impugnata, sul difetto di legittimazione passiva dell'ex liquidatore della società, sulla regolarità dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni ed ha chiesto il rigetto dell'appello; spese processuali rifuse;
- in data 30/06/2016 la parte appellante ha presentato memoria illustrativa, confermando le proprie conclusioni d'appello;
- la Commissione, tenuto conto di quanto esposto e motivato, in diritto e nel merito, in narrativa, nonché delle normative ivi evidenziata, cui fa espresso e specifico riferimento ai fini del decidere nella presente sede d'appello, osserva. il ricorso introduttivo è stato notificato regolarmente al Concessionario della riscossione, _____ ed, in particolare, risulta che la Commissione Tributaria Provinciale, Sez. 43, ha accolto le doglianze del ricorrente con Sentenza n. 733/43/14 (allegato 2 all'appello), con la quale è stata dichiarata la nullità dell'atto impugnato (cartella di pagamento); inoltre l'appellante ha fornito ai primi Giudici la prova della corretta data di notifica della cartella di pagamento, come da allegato 1 al ricorso principale/introduttivo (30/11/2012 data di notifica dell'atto impugnato); ancora, all'epoca dei fatti di causa l'istituto della mediazione vigeva ex art. 39, comma 9, d.l. 98/2011. Proseguendo nella presente motivazione, risulta che, come da Modello Unico, quadro RO, è stato riportato l'elenco dei soci, tra i quali figurava anche

Manni

, socio detentore di una quota pari all'85 % della società (visura camerale), quindi quest'ultimo, per altro, anche ex liquidatore della società, era legittimato ad egire, seppure la società era estinta, come risulta da Sentenze fondate sul disposto ex art. 2495, cod. civ.. In punto valga che "... sia i giudici di merito che la Corte Suprema di Cassazione hanno adottato una linea ormai costante nel tempo, precisando che l'art. 2495 c.c. appena citato impone all'Amministrazione finanziaria di notificare gli atti impositivi non al liquidatore, in quanto rappresentante di soggetto giuridico inesistente, ma al liquidatore in quanto avente la qualità di socio della società e, come tale, avente diritto alla ripartizione finale sulla base del bilancio finale di liquidazione" (in questo senso si veda: CTP MI; Sent. n. 94, del 14.3.2011 – (cfr. doc. 9 allegato al ricorso principale) -; Cass., Sent. n. 21195, del 13.10.2010 – (cfr. doc. 10 allegato al ricorso principale). Il ruolo, così come la cartella di pagamento, sono stati notificati alla , in persona del liquidatore, presso il domicilio fiscale in . In considerazione che la quest'ultima società risultava cancellata dal Registro delle Imprese a far tempo dal 04/12/2009, quindi di fatto estinta, la notifica del ruolo e di qualunque altro atto impositivo avrebbe dovuto avvenire nei confronti dei soci o del liquidatore. Quindi il ruolo, di cui trattasi, deve ritenersi nullo, poiché formato in capo alla società estinta. In questo senso la Commissione Tributaria Regionale di Milano, con Sent. n. 79, del 15/06/2011 (allegato 12 al ricorso principale) ha statuito che "... la società ... srl è stata cancellata dal registro delle imprese in data 27/11/2008, mentre l'avviso d'accertamento impugnato è stato notificato alla stessa in data successiva, cioè il 19/12/2009. Fondamentale importanza, ai fini della definizione della controversia, assume la soluzione della questione in ordine all'estinzione della società appellante, con riferimento all'art. 2495 del CC. A mente di tale disposizione, la cancellazione della società ha efficacia costitutiva e le eventuali azioni dei creditori insoddisfatti, tra cui l'Amministrazione tributaria, può essere intentata soltanto nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Nel caso di specie l'accertamento è stato erroneamente effettuato nei confronti della società e notificato al sig. ... in qualità di rappresentante legale e liquidatore. L'A.F. in qualità di soggetto creditore insoddisfatto avrebbe dovuto agire nei confronti dei soci o del liquidatore, ai sensi della seconda parte dell'articolo citato. E' opportuno, a tal riguardo, riportare la sentenza della Suprema Corte 22 febbraio 2010, n. 4062, la quale ha statuito "ai sensi dell'art. 2495, 2° comma, nel testo introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 16 gennaio 2003, n. 6, ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese produce estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti non ancora definiti"". In senso conforme, nella sentenza n. 22863/2011 (cfr. doc. 13 allegato al ricorso principale) la Suprema Corte ha confermato che "in seguito alla riforma del diritto societario, la cancellazione dal Registro delle imprese comporta l'estinzione della , cosicché la cartella notificata al liquidatore della società estinta è priva di effetto.". Per quanto sopra motivato (giurisprudenza di legittimità e di merito), il ruolo e la cartella di pagamento, dei quali trattasi, sono insanabilmente viziati da nullità, in quanto notificati ad una società estinta ed indirizzati ad un soggetto inesistente. Ciò premesso e considerato l'appello va accolto;

- le spese processuali seguono la soccombenza dell'Ufficio;

R.G.A. 7574/15
UD. 12/07/2016


- ogni altra deduzione trova assorbimento nella parte motivata esposta;

P. Q. M.

Accoglie l'appello e condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese processuali, che vengono liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Milano, 12/07/2016

IL RELATORE/ESTENSORE

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurini'.

IL PRESIDENTE

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.